

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 05/04/2019, n. 30735

L'omesso versamento dell'iva che ha causato il dissesto comporta causazione del fallimento per operazioni dolose

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 31/05/2018

class="dj-para-justify">Integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose previsto dall'art. 223, secondo comma, n. 2), legge fall., l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati sia della struttura dei reati.

Fonte:

CED Cass. pen. 2019

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 10/11/2011, n. 1843

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 23/04/2014, n. 40009

Fonti Normative:

DLT 10 marzo 2000 n. 74, Art. 10-ter

L 11 novembre 1983 n. 638, Art. 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 15/02/2019, n. 22488

Bancarotta fraudolenta fallimentare: integra operazione dolosa anche la compensazione dell'esposizione debitoria con crediti inesistenti

Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 05/06/2018

class="dj-para-justify">In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono consistere anche nella compensazione dell'ingente esposizione debitoria della società nei confronti del fisco con crediti inesistenti, in quanto siffatta operazione, comportando l'azzeramento meramente formale dei debiti, consente alla società di operare e contribuisce, in modo prevedibile, ad aggravare il dissesto della stessa determinando il maturarsi di ulteriori debiti con il fisco.

Fonte:

CED Cass. pen. 2019

Vedi:

Vedi anche: N. 24752 del 2018

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 12/10/2018, n. 9843

Integra causazione dolosa del fallimento la prestazione di fideiussioni bancarie per importi superiori al valore patrimoniale a società in dissesto

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 26/10/2015

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria, integra l'ipotesi di causazione dolosa del fallimento (art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.) la prestazione di fidejussioni bancarie – pur formalmente ricompresa nell'oggetto sociale - in modo continuativo, per importi superiori al valore del proprio patrimonio e senza significativa contropartita, in favore di altra società in grave situazione di dissesto, amministrata dallo stesso legale rappresentante della società garante, con ciò determinando il fallimento di quest'ultima, trattandosi di attività non congruente e contraria agli interessi della fallita, oltre che dei soci e dei creditori della stessa, in quanto intrinsecamente pericolosa per la salute economico-finanziaria dell'impresa.

Fonte:

CED Cass. pen. 2019

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 16/12/1998, n. 2905

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 14/01/2004, n. 19101

Vedi anche: N. 6462 del 2005

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 09/05/2012, n. 29036

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 07/07/2004, n. 48781

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 16/04/2013, n. 32467

Conformi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 22/02/2007, n. 11019

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 19/09/2018, n. 49506

Bancarotta fraudolenta fallimentare: operazioni dolose diverse da quelle integranti una condotta distrattiva

Reati fallimentari — Reati commessi da persone diverse dal fallito — Integrazione delle operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall. — Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale — Elemento soggettivo — Differenza con la bancarotta semplice di cui all'art. 224, n. 2 l. fall.

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., diverse da quelle integranti una condotta distrattiva, possono consistere anche nell'aver omesso, in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto della soglia di minimo legale, di convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società secondo quanto imposto dall'art. 2447 c.c.

La condotta dell'amministratore che non osserva i doveri imposti dalla legge e che abbia cagionato (o contribuito a cagionare) il fallimento ricade nella fattispecie della bancarotta fraudolenta per operazioni dolose. Al contrario è applicabile il più mite trattamento sanzionatorio di cui all'art. 224, n. 2 qualora l'inosservanza dell'amministratore sia di natura colposa.

Fonte:

Rivista dei Dottori Commercialisti 2018, 4, 766

Note Giurisprudenziali:

massima non ufficiale.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2447

MASSIMA

Tribunale - Nola, 11/09/2018, n. 1651

La mancata messa in liquidazione di una società in difficoltà integra il dolo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose

La mancata messa in liquidazione di una società in difficoltà, ovvero la mancata attuazione degli obblighi di cui agli Artt. 2447 codice civile integra il dolo del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose. (Nel caso di specie, l'amministratore della società cedeva tutti i beni della stessa e dipendenti ad altra nuova società senza alcun corrispettivo portando la prima società al fallimento).

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Civile, Art. 2447

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 25/06/2018, n. 40100

Fallimento determinato da operazioni dolose e onere probatorio a carico dell'accusa

Poiché il fallimento determinato da operazioni dolose configura un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e volontà dell'evento fallimentare.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2018, 7 settembre (nota di: Enrico Fontana)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Note a sentenza:

Quando l'omesso versamento di contributi e imposte integra anche bancarotta (Fontana Enrico)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 16/05/2018, n. 50489

Per il reato di bancarotta impropria da reato societario il dolo deve consistere in una volontà protesa al dissesto

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 18/03/2016

In tema di bancarotta impropria da reato societario, con riferimento al reato di cui all'art. 2621 cod. civ., il dolo richiede una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in capo agli amministratori di fatto e di diritto, a fronte della esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica e finanziaria della società, al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo e, comunque, la continuazione dell'attività d'impresa mediante manipolazione dei dati contabili e conseguente falsa rappresentazione della situazione contabile ai creditori e agli organi della procedura).

Fonte:

CED Cass. pen. 2019

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 04/06/2014, n. 35093

Conformi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 29/03/2012, n. 23091

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 06/05/2014, n. 42257

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Civile, Art. 2621

MASSIMA

Cassazione penale sez. I - 09/03/2018, n. 14783

La consapevolezza degli amministratori e la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta impropria

Nel caso di fallimento di società di capitali derivato anche da operazioni dolose, protrattesi nel tempo, in danno di soggetto diverso da una pubblica amministrazione ovvero di un ente pubblico, determinanti nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale, il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando il dissesto della società come effetto di tali condotte illecite divenga astrattamente prevedibile da parte degli amministratori per effetto della loro concreta previsione dell'accertamento delle pregresse attività illecite da parte del soggetto immediatamente danneggiato da tali attività.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2018, 4 aprile

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 19/02/2018, n. 24752

Il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali può integrare la condotta dolosa della bancarotta fraudolenta fallimentare

(Rigetta, App. Milano, 07/11/2016)

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali.

Fonte:

CED Cass. pen. 2018

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 12/03/2015, n. 17355

Conformi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 29/11/2013, n. 12426

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 29586

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

In senso conforme: N. 15281 del 2017

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 07/12/2017, n. 11956

La formazione di fatture per operazioni inesistenti integra delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose

(Rigetta, App. Milano, 27/10/2016)

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Fallimento causato da operazioni dolose - Utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti - Configurabilità - Condizioni.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso la formazione e l'utilizzazione, mediante annotazione nella contabilità, di fatture per operazioni inesistenti, quando le sanzioni conseguenti all'accertamento ed alla contestazione dell'illecito fiscale abbiano determinato la situazione di dissesto della società.

Fonte:

Cassazione Penale 2018, 12, 4340

CED Cass. pen. 2018

Note Giurisprudenziali:

In senso conforme, cfr. Sez. V, 23 aprile 2014, n. 40009, in *C.E.D. Cass.*, n. 262212; Sez. V, 4 luglio 2014, *ivi*, n. 260932; Sez. V, 14 luglio 2017, n. 43976, *ivi*, n. 271612.

Con la massima in esame, è stato ritenuto configurabile il reato di bancarotta fraudolenta impropria contestato agli amministratori di fatto di una società a responsabilità limitata, in ragione della diretta correlazione tra il meccanismo di frode fiscale, realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e relativa annotazione nelle scritture contabili, e lo stato di decozione della società poi dichiarata fallita, conseguente all'accertamento di illeciti fiscali e all'irrogazione delle relative sanzioni.

Come affermato in giurisprudenza, le "operazioni dolose" rilevanti ai fini dell'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo, purché si tratti di atti intrinsecamente

pericolosi per la salute finanziaria dell'impresa produttivi di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. V, 29 novembre 2013, n. 12426, in www.italgiure.giustizia.it). È ciò che avviene nelle ipotesi di "truffa carosello", ove la frode all'Erario, perpetrata attraverso l'emissione in serie di fatture per operazioni inesistenti, pur mirando non già a diminuire, bensì a incrementare l'attivo patrimoniale, esponga la società al dissesto e al conseguente fallimento per via dell'applicazione di sanzioni tributarie di rilevante ammontare (Sez. V, 4 luglio 2014, n. 41055, *ivi*; Sez. V, 25 settembre 2014, n. 47621, *ivi*).

Perciò, trattandosi – quanto ad elemento soggettivo – di «eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale» (Sez. V, 18 febbraio 2010, n. 17690, in *C.E.D. Cass.*, n. 247313-5; Sez. V, 3 aprile 2014, n. 38728, *ivi*, n. 262207), nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un diretto depauperamento della società, la figura criminosa è integrata qualora la realizzazione delle operazioni si accompagni dal lato soggettivo alla prevedibilità del dissesto come esito della condotta antidoverosa (Sez. V, 4 luglio 2014, n. 41055, in [ww.italgiure.giustizia.it](http://www.italgiure.giustizia.it); Sez. V, 1° ottobre 2015, n. 45672, in *C.E.D. Cass.*, n. 265510).

Vedi:

Cass. Pen., sez. 05, del 23/04/2014, n. 40009

Cass. Pen., sez. 05, del 04/07/2014, n. 41055

N. 43976 del 2017

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 07/12/2017, n. 11956

Le operazioni dolose rilevanti ai fini della bancarotta fraudolenta sono quelle idonee a creare i presupposti per il dissesto anche se non direttamente produttive di un danno alla società

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l.fall., costituiscono "operazioni dolose" alle quali far risalire la causazione del fallimento anche quelle che, pur senza essere direttamente ed

immediatamente produttive di danno, siano però tali da creare i presupposti di un prevedibile dissesto, come, in particolare, può verificarsi nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, essendo ragionevolmente prospettabile che da una tale condotta derivi l'accertamento dell'illecito e la conseguente esposizione debitoria della società nei confronti del fisco.

Fonte:

Riv. pen. 2018, 6, 582

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 06/12/2017, n. 633

Il fallimento determinato da operazioni dolose configura una ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale

Il fallimento determinato da operazioni dolose configura un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale; l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2018, 11 gennaio

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 14/09/2017, n. 50081

In caso di fallimento, integra bancarotta impropria scontare la medesima fattura presso più banche

La presentazione per lo sconto presso diversi istituti bancari delle medesime fatture concreta quelle operazioni dolose che inevitabilmente, aumentando il passivo (ottenendo più anticipazioni a fronte del medesimo ed unico credito), conducono all'aggravamento dello stato di dissesto e, quindi, al fallimento.

Una simile condotta integra gli elementi costitutivi della bancarotta impropria e non configura la diversa ipotesi del ricorso abusivo al credito, posto che tale fattispecie si concreta nel caso in cui si ottengano finanziamenti dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza, in assenza, quindi, degli ulteriori elementi che caratterizzano il delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, seconda ipotesi, e cioè il cagionare il fallimento attraverso operazioni dolose.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2017, 3 novembre (nota di: Enrico Fontana)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Note a sentenza:

Quali conseguenze per chi sconta la medesima fattura presso più banche, in caso di fallimento? (Fontana Enrico)

MASSIMA

Cassazione penale sez. fer. - 10/08/2017, n. 52433

Fallimento della società cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose: l'elemento soggettivo è il discrimine

L'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare comprende due ipotesi autonome che, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre da quello soggettivo vanno tenute distinte perché, nella causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto, dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio dello stesso, pertanto la prima fattispecie è a dolo specifico mentre la seconda è a dolo generico.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2017, 17 novembre (nota di: Alfredo Foti)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Note a sentenza:

Fallimento della società cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose: l'elemento soggettivo è il discrimine (Foti Alfredo)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 14/07/2017, n. 43976

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture può concorrere con quello di bancarotta impropria

(Dichiara inammissibile, App. Torino, 15/09/2016)

È configurabile il concorso tra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e quello di bancarotta impropria mediante operazioni dolose

previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall. (Fattispecie in cui l'evasione dell'imposta aveva determinato l'insorgenza di consistenti debiti a carico della società amministrata dovuti a sanzioni, interessi ed oneri accessori, oltre all'IVA, con conseguente incapacità della predetta società di fare fronte alle proprie obbligazioni e conseguente fallimento della stessa).

Fonte:

CED Cass. pen. 2018

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 10/11/2011, n. 1843

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 23/04/2014, n. 40009

Vedi anche: n. 3539 del 2015

Vedi anche: n. 35591 del 2017

Vedi anche Sezioni Unite: n. 1235 del 2010

Vedi anche Sezioni Unite: n. 1235 del 2010

Vedi anche Sezioni Unite: n. 20664 del 2017

Fonti Normative:

DLT 10 marzo 2000 n. 74, Art. 2

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Penale, Art. 15

Formulari:

Quesito in tema di accertamenti contabili (bancarotta societaria)

Formulari Commentati:

Quesito in tema di accertamenti contabili (bancarotta societaria)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 08/11/2016, n. 15281

Bancarotta fraudolenta: integra operazione dolosa il sistematico mancato versamento di contributi previdenziali

(Rigetta, App. Salerno, 09/06/2015)

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità.

Fonte:

CED Cass. pen. 2017

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 29/11/2013, n. 12426

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 29586

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Formulari:

Quesito in tema di accertamenti contabili (bancarotta societaria)

Formulari Commentati:

Quesito in tema di accertamenti contabili (bancarotta societaria)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 14/10/2016, n. 533

Possibile concorso materiale tra reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. - Caratteri distintivi - Concorso materiale - Condizioni.

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma 1, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2, n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività – né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili – ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali – concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società – siano stati causa del fallimento

Fonte:

Cassazione Penale 2017, 6, 2418

CED Cass. pen. 2017

Note Giurisprudenziali:

Giurisprudenza consolidata. In senso conforme, v. Sez. V, 15 maggio 2014, n. 24051, in C.E.D. Cass., n. 260142; v. anche Sez. V, 17 febbraio 2010, n. 17978, ivi, n. 247247.

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 17/02/2010, n. 17978

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 24051

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Tribunale sez. VI - Roma, 12/09/2016, n. 13772

Bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: configurabilità e differenze

In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta tipica si configura qualora, attraverso singole operazioni, venga distratto o dissipato o occultato o distrutto il patrimonio del debitore ovvero quando i soggetti deputati alla gestione e/o controllo della società cagionino o concorrano a cagionare il dissesto della società ovvero pongano in essere operazioni dolose a norma dell'art. 223 il comma n. 2) R.D. 267/42; tuttavia ciò può avvenire anche laddove, attraverso una complessa operazione fraudolenta che comprende una pluralità di negozi giuridici tra loro collegati ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, attraverso una puntuale pianificazione, si pervenga a distrarre il patrimonio societario, svuotando la società fallita delle poste attive di bilancio. Parimenti può configurarsi il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte in capo alla società fallita quando, attraverso lo stesso meccanismo di contratti collegati, si realizzino atti fraudolenti sui beni sociali tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018

Fonti Normative:

DLT 10 marzo 2000 n. 74, Art. 11

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 1

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 30/06/2016, n. 46689

Ricorso abusivo del credito: ai fini della configurabilità del reato il credito deve essere stato ottenuto con dissimulazione ai danni del creditore

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 02/04/2015)

Il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l. fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, e si distingue dal reato di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. (operazioni consistite nell'ottenimento di crediti per mascherare lo stato di insolvenza dell'impresa) nel quale non è necessaria la dissimulazione, e l'operazione - avente rilevanza causale o concausale del dissesto o del suo aggravamento - può anche essere concordata con il creditore a conoscenza delle condizioni dell'impresa.

Fonte:

CED Cass. pen. 2017

Vedi:

Vedi anche: n. 3165 del 1979

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 06/06/2006, n. 38144

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 23/09/2014, n. 44857

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 218

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 30/06/2016, n. 46689

La mera violazione di norme contabili è inidonea a provare il dolo generico nel reato di falso in bilancio

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 02/04/2015)

In tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio, dove l'elemento soggettivo presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (avente ad oggetto la rappresentazione del mendacio), il dolo specifico (profitto ingiusto) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari, il predetto dolo generico non può ritenersi provato - in quanto "in re ipsa" - nella violazione di norme contabili sulla esposizione delle voci in bilancio, nè può ravvisarsi nello scopo di far vivere artificialmente la società, dovendo, invece, essere desunto da inequivoci elementi che evidenzino, nel redattore del bilancio, la consapevolezza del suo agire abnorme o irragionevole attraverso artifici contabili.

Fonte:

CED Cass. pen. 2017

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 24/11/2010, n. 2784

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 29/03/2012, n. 23091

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 04/06/2014, n. 35093

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 06/05/2014, n. 42257

In senso conforme Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 31/03/2016, n. 22474

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Civile, Art. 2621

Codice Civile, Art. 2622

Codici Commentati:

Codice Civile, Art. 2621

Cassazione penale sez. V - 06/10/2015, n. 18980

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2016, 9 maggio (nota di: Enrico Fontana)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Note a sentenza:

Torna la primavera sulla responsabilità per bancarotta per distrazione (Fontana Enrico)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 01/10/2015, n. 45672

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - elemento psicologico

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Bancarotta fraudolenta impropria - Fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società - Elemento psicologico - Previsione del dissesto come effetto della condotta antidoverosa - Necessità.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della

società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Fonte:

Cassazione Penale 2016, 5, 2208

Note Giurisprudenziali:

(1) Giurisprudenza consolidata. Come si evince dalla massima in epigrafe, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sull'elemento psicologico del reato di bancarotta impropria causata da operazioni dolose, di cui all'art. 223, comma 3, n. 2 l. fall., stabilendo che il soggetto attivo, nel porre in essere l'operazione dolosa – non determinante un immediato depauperamento dell'impresa – debba prevedere che la propria condotta antidoverosa sia idonea a provocare il dissesto societario. In senso conforme, ex multis, si veda Sez. V, 3 aprile 2014, n. 38728, in Rivista dei dottori commercialisti, 2015, n. 1, p. 170 e Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 17690, ivi, 2011, n. 1, p. 195 (nota di Chiaraviglio). In dottrina, per uno sguardo sull'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazione dolosa, v., su tutti, Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Reati fallimentari, a cura di Grosso, Giuffrè, 2014, p. 223 ss. e Rossi, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Grasso, Padovani, Pagliaro, Giuffrè, 2014, p. 190 ss.).

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 01/10/2015, n. 45672

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 05/02/2014)

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali

operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

Fonte:

CED Cassazione penale 2016

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 03/04/2014, n. 38728

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 08/02/2012, n. 11624

Vedi anche: n. 17408 del 2013

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 04/07/2014, n. 41055

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Vedi anche: n. 17355 del 2015

Vedi anche: n. 39192 del 2015

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. fer. - 20/08/2015, n. 39192

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 04/11/2014)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., per violazione dell'art. 25 Cost., sul presupposto dell'asserita indeterminatezza della nozione di operazioni dolose

causative del fallimento della società, in quanto la norma incriminatrice configura un reato causale a forma libera, la cui condotta è sufficientemente definita da una serie di parametri che rendono conoscibile il precetto.

Fonte:

CED Cassazione penale 2015
Rivista dei Dottori Commercialisti 2016, 1, 167

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223
Costituzione della Repubblica, Art. 25

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Tribunale sez. I - Firenze, 13/03/2015, n. 1049

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento della società dovuto ad operazioni dolose, è configurabile in capo all'extraneus, a titolo di concorso con l'imprenditore, il reato di cui agli art. 216 e 223 comma 1 l. fall., purché costui risulti a conoscenza del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni del creditore, non essendo invece necessaria la sua volontà di causare un danno ai creditori stessi.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2016

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 12/03/2015, n. 17355

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 08/11/2012)

Integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute - in relazione ai profitti realizzati mediante operazioni di 'trading' immobiliare - gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei soci.

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2009, n. 17692

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 29/11/2013, n. 12426

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 29586

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 05/12/2014, n. 15613

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Rigetta in parte, App. Bologna, 07/06/2013)

In tema di reati fallimentari, la proroga di un finanziamento a condizioni onerose, in luogo della restituzione della somma maturata, può integrare un'operazione dolosa di cui all'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. rimproverabile ai gestori della società debitrice che ne abbiano fatto richiesta; tuttavia, affinché possa addebitarsene la responsabilità anche al creditore, non è sufficiente la mera decisione di concedere la proroga ovvero di pretendere condizioni più gravose piuttosto che richiedere l'immediato rientro ovvero il fallimento, e ciò anche quando questi è consapevole dello stato di dissesto del debitore, ma è, invece, necessario che il comportamento del creditore presenti, in forma diversa ed ulteriore, i caratteri del contributo causale alla consumazione del reato, come quando vi sia una istigazione, nella consapevolezza dell'impatto della proroga sull'equilibrio economico dell'impresa, a porre in essere l'operazione ritenuta illecita. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per non avere il giudice di merito identificato il contributo causale prestato dal creditore in una operazione di differimento della restituzione di un prestito che il debitore aveva precedentemente veicolato, su indicazione del primo, a società già in stato di decozione e che era stato frazionato in quattro autonome linee di debito con scadenze progressive e con tassi differenziati e crescenti).

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 25/09/2014, n. 47621

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 22/02/2013)

In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2 n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protrato, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società).

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Rivista dei Dottori Commercialisti 2016, 1, 167

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 12/12/2013, n. 17408

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 29586

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 04/07/2014, n. 41055

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
soggetto; concorso di persone**

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Fallimento causato da operazioni dolose - Concorso dell'extraneus- Elemento soggettivo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus - istigatore e beneficiario delle operazioni - è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi. (Fattispecie relativa a condotta dolosa consistita nella emissione di fatture per operazioni inesistenti nel quadro di attività riconducibili al sistema cd. delle "truffe intracomunitarie dell'i.v.a.", o anche "truffe carosello").

Fonte:

Cassazione Penale 2015, 3, 1209

CED Cassazione penale 2015

Note Giurisprudenziali:

Orientamento consolidato. La Corte di cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla configurabilità dell'elemento soggettivo richiesto per il concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta

impropria "da operazioni dolose", ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. Il concorso, in casi come questo, si configura, in primo luogo, se l'"estraneo" contribuisce casualmente alla realizzazione del fatto costitutivo del reato proprio nelle consuete forme del consenso materiale o morale; in secondo luogo, dal punto di vista soggettivo, è richiesta la presenza del dolo, il cui oggetto deve abbracciare tanto il fatto principale, quanto il contributo causale recato dalla condotta atipica (c.d. dolo di partecipazione); altresì è richiesta, trattandosi di concorso di persone nel reato proprio, la consapevolezza della qualità rivestita dall'"intraneo". Come risulta dalla massima in epigrafe, la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della rilevanza del concorso dell'"estraneo" nella bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., in merito alla configurazione del dolo rispetto al fatto principale, sia richiesta la forma meno intensa di volizione dell'evento, seguendo lo schema del c.d. dolo eventuale. Non è rilevante, pertanto, che l'extraneus abbia intenzionalmente voluto causare un danno patrimoniale ai creditori, risultando sufficiente la consapevolezza che, attraverso le proprie operazioni, si determini il rischio che le suddette possano condurre ad offendere gli interessi patrimoniali dei creditori (in termini analoghi, v. Sez. V, 8 febbraio 2012, n. 11624, in C.E.D. Cass., n. 252315 e Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 41333, ivi, n. 235766). Sul punto la dottrina dominante risulta concorde con l'interpretazione della Corte (per uno sguardo sul concorso di persone nel reato proprio, v., su tutti, Marinucci-Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, Giuffrè, 2014, p. 430 ss.; per uno sguardo sull'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta impropria da operazione dolosa, v. su tutti, Antolisei, Manuale di diritto penale, Leggi complementari, Reati fallimentari, a cura di Grosso, Giuffrè, 2014, p. 223 ss. e Rossi, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, diretto da Grasso-Padovani-Pagliaro, Giuffrè, 2014, p. 190 ss.).

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 08/02/2012, n. 11624

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 22/04/2004, n. 23675

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 27/10/2006, n. 41333

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 20/05/2014, n. 40998

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

REATI FALLIMENTARI - Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta - Fallimento determinato da operazioni dolose - Concausa efficiente del dissesto - Aggravamento di un dissesto già in atto - Reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 - Configurabilità - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poiché la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella del dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sé reversibile.

Fonte:

Cassazione Penale 2015, 7-8, 2857

CED Cassazione penale 2015

Note Giurisprudenziali:

Orientamento consolidato. Come si evince dalla massima in epigrafe la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sull'elemento del nesso eziologico nella bancarotta fraudolenta. Nella sentenza che si annota, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio di diritto secondo cui il nesso causale tra le condotte di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., e il fallimento della società – vero e proprio evento del reato in parola – non è interrotto, né dalla preesistenza di una causa di per sé idonea a causare l'insolvenza societaria, né dal fatto che la condotta del soggetto agente abbia cagionato solo un aggravamento dello stato di decozione dell'impresa. Per quanto riguarda la questione relativa alla situazione preesistente, la

Corte ha aderito al consolidato orientamento secondo cui, anche per quanto riguarda la «bancarotta impropria da operazioni dolose», deve valere quanto stabilito, in tema di concorso causale, dall'art. 41 c.p. In giurisprudenza, in senso analogo, v. Sez. V, 16 ottobre 2013, n. 8413, in C.E.D. Cass., n. 259051. In dottrina, sul tema del concorso causale art. 41 c.p., v. Marinucci-Dolcini, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2012, p. 189 ss. e Padovani, *Diritto penale*, Giuffrè, 2012, p. 126 ss. Anche per quanto riguarda la rilevanza del semplice aggravamento di un dissesto già palesatosi, la Corte ripropone un pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità. In senso analogo, v. Sez. V, 28 marzo 2003, n. 19806, ivi, n. 224947. In dottrina, in senso critico, v. Pedrazzi, *Reati fallimentari*, in AA.VV., *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Monduzzi, 2003, p. 171 ss. e Antolisei, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, II, 13aed. a cura di Grosso, Giuffrè, 2014, p. 221 ss.). Degna di nota, infine, la puntualizzazione che la giurisprudenza di legittimità compie in merito alla distinzione tra fallimento, da intendersi “in senso formale” quale provvedimento giurisdizionale, e dissesto, da intendersi “in senso sostanziale” quale situazione di crisi economica della società che porta al fallimento. Per uno sguardo in dottrina sul punto, v. Bricchetti-Pistorelli, *Bancarotta e altri reati fallimentari*, Giuffrè, 2011, p. 193 ss.).

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 16/10/2013, n. 8413

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 28/03/2003, n. 19806

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 08/02/2012, n. 11624

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Penale, Art. 41

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 20/05/2014, n. 40998

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Rigetta in parte, App. Cagliari, 28/02/2013)

Sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa la vendita a prezzo di mercato di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società e che, pur se seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, aveva tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita).

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 16/10/2013, n. 8413

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 12/12/2013, n. 17408

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 15/05/2014, n. 29586

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice Penale, Art. 41

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 15/05/2014, n. 29586

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

REATI FALLIMENTARI - Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta - Operazioni dolose - Condotta omissiva - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 9, 3285

Note Giurisprudenziali:

Giurisprudenza pacifica. In senso conforme, Sez. V, 18 giugno 2014, n. 42811, inC.E.D. Cass., n. 261759, ad avviso della quale le operazioni dolose che cagionano il fallimento possono essere individuate non solo in abusi o infedeltà nell'esercizio della carica amministrativa, ma, in una visione più ampia, in ogni atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa, come tale individuabile anche in una condotta omissiva, in quanto produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa stessa. Analogamente, Sez. V, 25 settembre 2014, n. 47621, inC.E.D. Cass., n. 261684; Sez. V, 20 maggio 2014, n. 40998, ivi, n. 262188; Sez. V, 12 dicembre 2013, n. 17408, ivi, n. 259998; Sez. V, 29 novembre 2013, n. 12426, ivi, n. 259997. Tra le meno recenti, Sez. V, 18 marzo 2003, n. 13767, inC.E.D. Cass., n. 225634; Sez. V, 16 dicembre 1998, n. 2905, inRiv. trim. dir. pen. econ., 1999, p. 1208; Sez. V, 17 dicembre 1997, n. 2413, ivi, p. 468. In argomento v. anche Sez. V, 18 aprile 1988, n. 6992, inGiust. pen., 1989, c. 340, la quale ha peraltro precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose, ai sensi dell'art. 223, n. 2, l. fall., non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. Nel senso che la fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,

comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato, v. Sez. V, 18 febbraio 2010, n. 17690, inll fall., 2011, p. 245.

Vedi:

In senso conforme: n. 1052 del 1967

In senso conforme: n. 6992 del 1988

In senso conforme: n. 2413 del 1998

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 16/12/1998, n. 2905

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/03/2003, n. 13767

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 29/11/2013, n. 12426

Conformi:

Cassazione penale 09 marzo 2018 n. 14783 sez. 01

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223-bis, comma 2

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 15/05/2014, n. 24051

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

(Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Roma, 29/01/2014)

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 e 223, comma 1, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma 2 n. 2, l. fall. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo

concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 06/07/2006, n. 29431

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 17/02/2010, n. 17978

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 19/05/2010, n. 34559

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 22/02/2007, n. 11019

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 06/05/2008, n. 34584

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 04/11/2008, n. 1694

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 01/10/2009, n. 40172

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 23/04/2014, n. 40009

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Rigetta, App. Milano, 17/04/2012)

Integra il delitto di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose ai sensi dell'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. il meccanismo di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e la costituzione di apposite società fittizie finalizzate ad ottenere liquidità con gli anticipi bancari e la detrazione dell'i.v.a. sulle merci acquistate e collocate sul mercato a prezzi concorrenziali la cui interruzione abbia provocato il tracollo finanziario e dunque il fallimento della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario per diversità del bene tutelato, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo.

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Vedi:

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 13/12/2007, n. 3942

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 10/11/2011, n. 1843

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 03/04/2014, n. 38728

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

(Rigetta, App. Lecce, 31/10/2012)

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma 2 n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società).

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 12/12/2013, n. 17408

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2014, n. 47621

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 03/04/2014, n. 38728

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - elemento psicologico

In tema di fallimento determinato da "operazioni dolose" (art. 223 l. fall.), l'elemento soggettivo risiede nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura dolosa dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dall'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa. È, quindi, sufficiente per la configurabilità del reato in questione la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società.

Fonte:

Diritto & Giustizia 2014, 24 settembre

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 07/03/2014, n. 32352

COSA GIUDICATA IN MATERIA PENALE - Irrevocabilità - - "ne bis in idem" e/o divieto di un secondo giudizio

(Rigetta in parte, App. Bologna, 23/04/2012)

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di

luogo e di persona. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma 2 n. 1, e n. 2, l. fall., relative a false comunicazioni sociali, e ad "operazioni dolose" causative del dissesto rispetto a condotte già giudicate per i reati di agiotaggio, fraudolenta certificazione di bilanci e ostacolo alle funzioni di vigilanza).

Fonte:

CED Cassazione penale 2015

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 02, del 27/05/2010, n. 26251

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 04, del 06/12/2012, n. 4103

In senso conforme: n. 52215 del 2014

In senso conforme Sezioni Unite: Cass. Pen., sez. UU, del 28/06/2005, n. 34655

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Civile, Art. 2621

Codice Civile, Art. 2622

Codice Civile, Art. 2637

Codice Civile, Art. 2638

Codice di Procedura Penale, Art. 649

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 12/12/2013, n. 17408

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

REATI FALLIMENTARI- Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta - Fallimento di società cagionato per effetto di operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione.

In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma 2, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 1, 294

Note Giurisprudenziali:

Giurisprudenza pacifica. In termini identici, v. Sez. V, 18 febbraio 2010, n. 17690, in C.E.D. Cass., n. 247316. Ancora una volta la S.C. ha enunciato il principio secondo cui lo schema del delitto di bancarotta fraudolenta impropria sarebbe caratterizzato da una struttura complessa, più articolata di una semplice azione dannosa, quale può essere, a mero titolo esemplificativo, un atto di distrazione patrimoniale. La Corte fonda la propria interpretazione sul richiamo alla formula "operazioni dolose", che starebbe ad indicare una condotta costituita da unquid plurisrispetto ad ogni singola azione, ritenendo punibile la causazione del dissesto societario attraverso una condotta implicante un procedimento o una pluralità di atti coordinati. Dal canto suo, anche la dottrina più autorevole sembra condividere il principio espresso dalla Corte, individuando proprio in questa maggiore complessità della struttura il tratto caratterizzante della fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., rispetto alle condotte integranti il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria di cui combinato disposto degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, l. fall. (su tutti, v. Rossi, Illeciti penali nelle procedure concorsuali, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da Grasso - Padovani - Pagliaro, Giuffrè, 2014, p. 196.

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 25/09/2013, n. 1697

Vedi anche: n. 1052 del 1967

Vedi anche: n. 6992 del 1988

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 16/12/1998, n. 2905

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 29/11/2013, n. 12426

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

REATI FALLIMENTARI- Reati di persone diverse dal fallito - Fatti di bancarotta - Fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione - Condotta omissiva - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria della impresa individuabile e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva considerato qualificabile come operazione dolosa a norma dell'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità).

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Cassazione Penale 2015, 1, 293

Note Giurisprudenziali:

Giurisprudenza pacifica. Con la decisione che si annota la S.C. è tornata nuovamente ad occuparsi della nozione della figura criminosa della bancarotta impropria di cui all'art. 221, comma 2, n. 2, l. fall. Come nel recente passato (v. Sez. V, 7 maggio 2010, n. 17690, in C.E.D. Cass., n. 247316; Sez. V, 26 marzo 2003, n. 13767, ivi, n. 225634), la Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui le "operazioni dolose" di cui al citato articolo possono consistere in una qualsiasi condotta "intrinsecamente" pericolosa per lo stato economico-finanziario della società. Da questo principio la stessa Corte ha dedotto che una tale condotta può essere ravvisata anche in un fatto omissivo produttivo di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Dal canto suo, anche la dottrina più autorevole concorda con tale interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ribadendo che le "operazioni dolose" ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., si concretizzano in una condotta a forma libera, comprensiva di ogni modalità idonea. È, pertanto, anche ipotizzabile una causazione omissiva, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., in virtù del peculiare ruolo di garanzia svolto dai soggetti attivi del delitto di bancarotta impropria nei confronti degli interessi creditorî, a condizione, però, che sia dimostrabile la concreta possibilità di un efficace intervento impeditivo da parte degli stessi soggetti (su tutti, v. Rossi, *Illeciti penali nelle procedure concorsuali*. Parte speciale, diretto da Grasso - Padovani - Pagliaro, Giuffrè, 2014, p. 195).

Vedi:

In senso conforme: n. 1052 del 1967

In senso conforme: n. 6992 del 1988

In senso conforme: n. 2413 del 1997

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 16/12/1998, n. 2905

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/03/2003, n. 13767

In senso conforme: n. 23000 del 2012

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 16/07/2013, n. 38978

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 22/03/2013, n. 2903

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 12/11/2013, n. 1706

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - soggetto; concorso di persone

(Rigetta in parte, App. Milano, 16/03/2012)

In tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell'"extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società.

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 30/01/2006, n. 7555

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 13/01/2009, n. 9299

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 24/03/2010, n. 16579

Vedi anche: n. 12762 del 1989

Vedi anche: n. 15850 del 1990

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 24/09/2012, n. 47502

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 12/02/2013, n. 27993

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Penale, Art. 110

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 216 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 16/10/2013, n. 8413

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

(Dichiara inammissibile, App. Milano, 03/11/2011)

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto.

Fonte:

CED Cassazione penale 2014

Vedi:

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 28/03/2003, n. 19806

In senso conforme: Cass. Pen., sez. 05, del 18/02/2010, n. 17690

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 05, del 08/02/2012, n. 11624

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Penale, Art. 41

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 04/03/2013, n. 14042

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - In genere

Rispetto alla causazione di un fallimento, l'obbligo motivazionale del giudice non può ritenersi assolto limitandosi ad ipotizzare le conseguenze fiscali della condotta illecita, senza dar conto della doverosa verifica di quali siano state le ragioni che hanno storicamente portato alla declaratoria di fallimento ovvero, quantomeno, dell'effettiva insinuazione del debito fiscale al passivo, giacché l'operazione dolosa può essere anche solo concausa del fallimento (nella specie, relativa alla condanna per bancarotta di un direttore finanziario di una s.p.a. ed del rappresentante delle società straniere sue controllanti, per aver realizzato un unitario disegno finalizzato al collocamento sul mercato, in frode degli acquirenti, di azioni della s.p.a., generate attraverso operazioni sostanzialmente fittizie di aumento del capitale della medesima, realizzate mediante il coinvolgimento delle altre società straniere, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici del merito, anche nella parte in cui riconosceva la commissione di un reato rispetto al fallimento di una delle società controllate solo evidenziando le analogie con il fallimento dell'altra controllata; a detta della Corte, infatti, è mancato un accertamento del rapporto eziologico che deve intercorrere, ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2) legge fall., tra l'operazione dolosa e la situazione che ha determinato l'instaurazione della concorsualità).

Fonte:

Diritto e Giustizia online 2013, 26 marzo

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/01/2013, n. 10201

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione,
dissipazione di beni**

Le operazioni dolose, che cagionano il fallimento della società, penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, l.f., postulano un pregiudizio patrimoniale, non già derivante direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento), ma da qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o comunque una pluralità di atti coordinati all'esito divisato, fra i quali può annoverarsi la scissione.

Fonte:

Diritto e Giustizia online 2013, 5 marzo (nota di: FONTANA)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Note a sentenza:

Scissione di società con creazione di una new company: quali i profili di bancarotta? (Fontana Enrico)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 16/01/2013, n. 38177

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da
persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali,
sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite**

In tema di bancarotta c.d. impropria, la particolare fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l.f., riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente.

Fonte:

Diritto e Giustizia online 2013, 18 settembre (nota di: CAPITANI)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Note a sentenza:

Gli ordini erano ormai in picchiata, l'amministratore aggrava un dissesto già in atto. E' colpevole (Capitani Francesco G.)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 08/02/2012, n. 11624

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Fallimento per effetto di operazioni dolose - Concorso dell'extraneus - Elemento soggettivo - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose, il concorso dell'"extraneus" istigatore e beneficiario delle operazioni è configurabile qualora questi risulti consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo invece necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi.

Fonte:

Cass. pen. 2013, 1, 281

CED Cassazione penale 2012

Note Giurisprudenziali:

Copiosa e pressoché conforme alla massima annotata la giurisprudenza in merito. D'altronde la questione del concorso dell'extraneus nella fattispecie di bancarotta, pur non discostandosi dalla disciplina generale dell'istituto afferente, abbraccia tipologie di condotte estremamente differenti ed alle volte difficilmente sovrapponibili. La Corte si è pronunciata anche recentemente nel senso della configurabilità del concorso qualora la condotta realizzata sia stata efficiente per la produzione dell'evento ed il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imputato in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (Sez. V, 26 aprile 2011, n. 27367, in questa rivista, 2012, p. 1889). Anche Sez. V, 23 marzo 2011, n. 21501, ivi, 2012, p. 651, ha affrontato l'argomento, nello specifico evidenziando la necessaria volontarietà dell'apporto della condotta dell'autore proprio nella rappresentazione dell'evento conseguente. Sull'assunto che non debba essere dubitabile la conoscenza da parte dell'extraneus della decozione dell'impresa da cui provenga il denaro, si veda Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 41333, ivi, 2008, p. 1881. Tranciante anche Sez. V, 15 febbraio 2008, n. 10742, ivi, 2008, p. 4780, laddove si afferma che "sulla base dei principi che regolano il concorso di persone nel reato [...], non è dubbio che [...] debba ritenersi che il soggetto esterno alla struttura sociale possa concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolatrice di quella dell'intraneus nella consapevolezza delle funzioni di supporto della condotta illecita di quest'ultimo". Così anche Sez. V, 19 marzo 1999, n. 6470, in C.E.D. Cass., n. 213811. Nello stesso senso, più risalente nel tempo, si faccia riferimento a Sez. V, 26 giugno 1990, n. 15850, in Giust. pen., 1991, II, c. 645. Invece con Sez. I, 14 marzo 1989, n. 8767, in questa rivista, 1990, p. 2103 e in C.E.D. Cass., n. 181617, la Corte di legittimità ha espresso il principio in base al quale il ricevere somme, a qualsiasi titolo, da imputato in seguito dichiarato fallito, non costituisca concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, neppure se il ricevente abbia il convincimento che ne possano restare pregiudicate le ragioni dei creditori (salvo il caso di ricettazione fallimentare) a meno che egli stesso abbia indotto o stimolato la corresponsione. In dottrina, in generale: BRICCHETTI-PISTORELLI, La bancarotta e gli altri reati fallimentari. Dottrina e giurisprudenza a confronto, Giuffrè, 2011, p. 20, ss.; SOANA, I reati fallimentari, Giuffrè, 2012, p. 48.

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2006 n. 41333, Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2004 n. 23675

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Penale, Art. 110

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 04/05/2011, n. 28932

**INTERMEDIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI) -
Sanzioni penali (abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato) - - manipolazione del mercato e
aggiotaggio**

Intermediazione finanziaria - Aggiotaggio su strumenti finanziari - Bancarotta fraudolenta impropria - Concorso di reati - Sussistenza - Rapporto di specialità e assorbimento - Insussistenza.

Non vi è assorbimento del delitto di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) in quello di bancarotta fraudolenta impropria, in particolare con riferimento ai fatti di false comunicazioni sociali ex art. 223 comma 2 n. 1 l. fall., ovvero con riguardo alle cd. "operazioni dolose" di cui all'art 223 comma 2, in quanto le due fattispecie sono strutturalmente difformi e manca dunque l'elemento di specialità.

Fonte:

Foro Ambrosiano (II) 2011, 2, 182 NOTA (s.m.) (nota di: Magri, Jurisch)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2637

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 23/03/2011, n. 16388

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

REATI FALLIMENTARI - Reati commessi da persone diverse dal fallito - Bancarotta - Fallimento per effetto di operazioni dolose - Concorso dell'extraneus - Elemento soggettivo - Configurazione.

In tema di bancarotta impropria, nel caso di fallimento per effetto di operazioni dolose il dolo dell'extraneus consiste nella volontarietà dell'apporto alla condotta dell'autore proprio del reato nella rappresentazione dell'evento che ne consegue.

Fonte:

Cass. pen. 2012, 2, 651 NOTA (s.m.) (nota di: BOZHEKU)

CED Cassazione penale 2011

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen. n. 17690 del 2010, Cass. pen. n. 9299 del 2009, Cass. pen., sez. V, 22 aprile 2004 n. 23675, Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1998 n. 2413

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Note a sentenza:

OSSERVAZIONI a Cass. Pen., 23 marzo 2011, n. 21501, sez. V (Bozheku Ersi)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/02/2010, n. 17690

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - in genere

Rigetta in parte, App. Milano, 22 Maggio 2007

In tema di bancarotta fraudolenta ex art. 223 comma 2 n. 2 l. fall., le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento devono sempre comportare un'indebita diminuzione dell'attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, mentre la valutazione degli abusi di gestione o dell'infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo concretizzanti tali operazioni non può essere assunta in via generale ed astratta, ma dipende dal rilievo dei peculiari doveri statutari, dalla tipologia dell'organismo societario e dalla situazione economico/patrimoniale in cui la condotta si compie.

Fonte:

CED Cassazione penale 2010

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen. n. 2905 del 1999, Cass. pen. n. 6992 del 1988

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/02/2010, n. 17690

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Collegio Sindacale - Sindaco "di fatto" - Obbligo di impedire - Prova dell'efficacia causale dell'omesso impedimento, necessità - Responsabilità per il reato di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose (art. 223 comma 2 n. 2 l.fall.) - Configurabilità - Addebito di concorso omissivo e condanna per concorso attivo - Immutazione dell'accusa, non sussiste - Assoluta inerzia del collegio sindacale, conseguenze.

L'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall., che ascrive la responsabilità per aver cagionato il fallimento per effetto di "operazioni dolose", concreta una figura prescrittiva piuttosto labile nella sua portata definitoria ed anche nella previsione della natura "dolosa" dell'azione (categoria inconsueta per il diritto penale che, ai sensi dell'art. 42 comma 2 c.p., suppone connotati da dolo tutti i comportamenti per cui il legislatore non abbia espresso un tratto esplicito di colpa o di preterintenzione), massimamente, per la peculiare previsione del momento soggettivo che fa dipendere la responsabilità penale non già dalla volontà dell'evento naturalistico (il fallimento della società), ipotesi propria dalla causazione del dissesto (figura limitrofa ma ben diversa dall'attuale), bensì dall'azione illecita "per effetto" della quale si cagiona il fallimento. Una connotazione difforme - è bene osservare - da quella sottesa alla categoria giurisprudenziale del c.d. "dolo eventuale".

Fonte:

Riv. dottori comm. 2011, 1, 195 NOTA (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Penale, Art. 42, comma 2

Note a sentenza:

Il collegio sindacale e l'obbligo di impedire l'evento (di Gianmaria Chiaraviglio). (VV AA)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/02/2010, n. 17690

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi dal fallito
- - in genere**

Rigetta in parte, App. Milano, 22 Maggio 2007

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la

preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né l'aggravamento di un dissesto già in atto.

Fonte:

CED Cassazione penale 2010

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2003 n. 19806

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Penale, Art. 41

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/02/2010, n. 17690

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Rigetta in parte, App. Milano, 22 Maggio 2007

In tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che per la configurabilità del reato è necessaria la rappresentazione dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i doveri propri del soggetto societario a fronte degli interessi della società).

Fonte:

CED Cassazione penale 2010

Cass. pen. 2011, 12, 4422 NOTA (s.m.) (nota di: PICCARDI)

Note Giurisprudenziali:

(1) Altre massime della decisione sono pubblicate retro, n. 624 e 699.

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1998 n. 2413

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Penale, Art. 40

Codice Penale, Art. 42

Codice Penale, Art. 43

Note a sentenza:

LA CAUSAZIONE DEL FALLIMENTO "PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE". PROFILI SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE (Piccardi Margherita)

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/02/2010, n. 17690

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione,
dissipazione di beni**

Rigetta in parte, App. Milano, 22 Maggio 2007

La fattispecie di fallimento determinato da operazioni dolose si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli art. 223, comma 1, e 216, comma 1 n. 1), l. fall., in quanto la nozione di "operazione" postula una modalità di pregiudizio patrimoniale

discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

Fonte:

CED Cassazione penale 2010

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen. n. 2905 del 1999, Cass. pen. n. 6992 del 1988

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 17/02/2010, n. 17978

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

Annulla in parte con rinvio, App. Cagliari, 30/01/2009

Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 216 e 223, comma 1, l. fall.) e quello di bancarotta impropria di (art. 223 comma 2 n. 2), concernono ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili, ma che devono

porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 l. fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.

Fonte:

CED Cassazione penale 2010

Cass. pen. 2011, 2, 697 NOTA (s.m.) (nota di: LIVERANI)

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen. n. 40172 del 2009, Cass. pen. n. 1694 del 2009, Cass. pen. n. 34584 del 2008, Cass. pen. n. 11019 del 2007

In senso conforme: Cass. pen. n. 29431 del 2006

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Note a sentenza:

OSSERVAZIONI a Cass. Pen., sez. V, 17 febbraio 2010, n. 17978 (Liverani Cristina)

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 223 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Ufficio Indagini preliminari - Milano, 22/12/2008,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - sottrazione, distruzione, falsificazione, tenuta fraudolenta di libri e scritture contabili

Società - Bancarotta fraudolenta - Causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose - Concorso dei sindaci per aver omesso la valutazione dei conferimenti - Configurabilità con riferimento al conferimento di un ramo aziendale in perdita.

Nell'economia del reato di cui all'art. 223, comma 2 n. 2 l.fall. può assumere rilievo la condotta del sindaco che concorra consapevolmente in via omissiva alla condotta fraudolenta del socio conferente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di bancarotta fraudolenta (e di cagionamento del dissesto doloso o per effetto di operazioni dolose), requisiti essenziali per la configurabilità del concorso dei sindaci nella responsabilità penale degli amministratori sono: a) l'omesso doloso esercizio dei doveri di controllo o comunque l'inerzia nell'adozione delle iniziative previste dalla legge per eliminare le irregolarità; b) il nesso di causalità tra le omissioni e la fattispecie incriminatrice prevista dalla l. fall.; c) il dolo riferito alla fattispecie realizzata dagli amministratori, che può essere sia diretto che eventuale, non essendovi alcuna valida ragione per escludere il dolo eventuale. Il dovere di vigilanza, imposto dall'art. 2403 c.c., ha per oggetto un controllo di legalità sull'operato degli amministratori. Il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione.

Fonte:

Riv. dottori comm. 2009, 1, 155 NOTA (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2403

Note a sentenza:

(1-5) Responsabilità di amministratori non esecutivi e sindaci ex art. 40 cpv. c.p., dolo eventuale, causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose (Chiaraviglio Gianmaria)

MASSIMA

Ufficio Indagini preliminari - Milano, 22/12/2008,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - sottrazione, distruzione, falsificazione, tenuta fraudolenta di libri e scritture contabili

Società - Bancarotta fraudolenta - Causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose - Concorso dei sindaci per aver omesso la valutazione dei conferimenti - Configurabilità con riferimento al conferimento di un ramo aziendale in perdita.

La soppressione, nel corpo dell'art. 2343 c.c., in seguito alla riforma del diritto delle società, del dovere dei sindaci di sottoporre a revisione il valore dei beni conferiti non può assumere alcun rilievo per elidere la rilevanza penale delle condotte criminose ipotizzate dalla pubblica accusa. Nel caso di specie, non viene in rilievo, infatti, semplicemente una mera inosservanza di un obbligo di revisione della correttezza della stima del conferimento, bensì una più ampia dolosa partecipazione in forma omissiva alla causazione del dissesto della società posta in essere dai soci conferenti e dagli amministratori della società conferitaria mediante un atto di scorporo, dettato esclusivamente da esigenze di cosmesi di bilancio per la holding, che si rivela dannoso ed anzi causativo del dissesto per la "new company". Come si è già rilevato in precedenza, secondo una consolidata ermeneusi della giurisprudenza di legittimità, la nozione di operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l.fall. prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa.

Fonte:

Riv. dottori comm. 2009, 1, 155 NOTA (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2343

Note a sentenza:

(1-5) Responsabilità di amministratori non esecutivi e sindaci ex art. 40 cpv. c.p., dolo eventuale, causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose (Chiaraviglio Gianmaria)

MASSIMA

Ufficio Indagini preliminari - Milano, 22/12/2008,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
elemento psicologico**

Società - Bancarotta fraudolenta - Causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose - Acquisizione di ramo d'azienda in perdita per conferimento da parte della capogruppo - Dolo eventuale - Configurabilità - Vantaggi compensativi - Esclusione.

L'art. 223, comma 2, l.fall. prevede due autonome fattispecie criminose; che se, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, da quello soggettivo vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, dia luogo alla decozione. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento, ed, al contempo, ravvisi il

dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.

Fonte:

Riv. dottori comm. 2009, 1, 152 NOTA (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Note a sentenza:

(1-5) Responsabilità di amministratori non esecutivi e sindaci ex art. 40 cpv. c.p., dolo eventuale, causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose (Chiaraviglio Gianmaria)

MASSIMA

Ufficio Indagini preliminari - Milano, 22/12/2008,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
elemento psicologico**

Società - Bancarotta fraudolenta - Causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose - Acquisizione di ramo d'azienda in perdita per conferimento da parte della capogruppo - Dolo eventuale - Configurabilità - Vantaggi compensativi - Esclusione.

La nozione di operazioni dolose di cui all'art. 233, comma 2 n. 2. l.fall., prevede il comportamento degli amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa e non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati. In tale prospettiva ermeneutica l'utilizzo di una società

per esclusivo interesse delle sorti del gruppo a cui appartiene, con perdite cagionate per la gravosità degli impegni assunti e per le opportunità da esse perse per scelte estranee ai suoi interessi, è certamente sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 223, comma 2 n. 2 l.fall., qualora determini la causazione del dissesto della compagine sociale sacrificata. La dottrina ha anzi evidenziato proprio come la fenomenologia dei gruppi di società non solo si riveli compatibile, ma anzi costituisca un ambito applicativo elettivo per la fattispecie incriminatrice "de qua" per le possibilità di abusi e strumentalizzazioni dei singoli apparati societari, con volontari squilibri e lesioni delle singole masse creditorie in vista di non giustificabili utilità.

Fonte:

Riv. dottori comm. 2009, 1, 152 NOTA (s.m.) (nota di: CHIARAVIGLIO)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Note a sentenza:

(1-5) Responsabilità di amministratori non esecutivi e sindaci ex art. 40 cpv. c.p., dolo eventuale, causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose (Chiaraviglio Gianmaria)

MASSIMA

Cassazione penale sez. I - 13/12/2007, n. 3942

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Dichiara inammissibile, App. Bologna, 30 Gennaio 2007

In tema di bancarotta fraudolenta dell'amministratore di fatto della società, poiché il fallimento non deve necessariamente e intenzionalmente essere voluto quale conseguenza della condotta, non sussiste contrasto logico tra compimento di operazioni dolose (nella specie emissione di fatture per

operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali), per effetto delle quali sia stato cagionato il fallimento e interesse alla società poi fallita, stante la diversità concettuale tra l'elemento psicologico delle predette operazioni e il rapporto causale con il fallimento stesso, ben potendo coesistere la mera consapevolezza di quest'ultimo quale possibile esito (anche) della propria condotta, e quindi l'assunzione del relativo rischio, con un soggettivo interesse ad esiti meno infausti.

Fonte:

CED Cassazione penale 2008

Vedi:

Vedi anche: Cass. pen., sez. V, 14 gennaio 2004 n. 19101, Cass. pen., sez. V, 28 marzo 2003 n. 19806, Cass. pen., sez. V, 22 settembre 1999 n. 11945

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Penale, Art. 43

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 22/02/2007, n. 11019

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

(Rigetta, App. Napoli, 5 ottobre 2005)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale societaria, integra l'ipotesi di causazione dolosa del fallimento (art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall.) - e non quella di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall. nel rinvio al fatto disciplinato dall'art. 2634 cod. civ. (infedeltà patrimoniale) - l'assunzione di obbligazioni gravanti sul patrimonio della società e più specificamente il rilascio di garanzie (nella specie fideiussione bancaria) a favore di altre

società del gruppo di cui sia noto lo stato di difficoltà, per importi esorbitanti dalla capienza del patrimonio della società garante con ciò determinandone il fallimento, considerato che si tratta di un atto che - addebitando, con valutazione ex ante, un immediato e sproporzionato sacrificio finanziario alla società garante in vista di vantaggi del tutto aleatori o, comunque, con ragionevoli probabilità di insuccesso - è incompatibile con la corretta espressione del potere di amministrazione e, pertanto, al di fuori della sfera punitiva dell'art. 2634 cod. civ., mentre rientra nella sfera previsionale di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, L. fall. che sanziona, in via residuale, condotte di frode ai creditori purché causalmente correlate al fallimento dell'organismo societario e connotate da intrinseca illiceità rapportata ai criteri di corretta gestione e più specificamente comportamenti intrinsecamente estranei all'interesse sociale, in cui l'organismo societario risulti strumentalmente finalizzato per scopi non consentiti dall'ordinamento.

Fonte:

CED Cassazione penale 2007

Cass. pen. 2008, 7-8, 3021

Note Giurisprudenziali:

(1) Non risultano precedenti specifici.

In proposito, cfr. Sez. V, 6 luglio 2006, Tramontano, in *C.E.D. Cass.*, n. 235216, secondo cui integra il delitto di bancarotta per distrazione (art. 216 l. fall.) - e non quello di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. - la condotta dell'imprenditore che provveda al pagamento di un credito fittizio o comunque non afferente alla gestione sociale, considerato che grava sul fallito l'obbligo giuridico di fornire dimostrazione della destinazione dei beni acquisiti al suo patrimonio; non occorre, invece, che la distrazione abbia direttamente causato il dissesto e che tali conseguenze siano state volute e prefigurate dall'agente, essendo sufficiente, allorché dissesto e fallimento siano effettivamente intervenuti, che la condotta abbia causato un obiettivo squilibrio tra attività e passività, idoneo a determinare pericolo per le ragioni creditorie e che di tale pericolo l'agente non potesse non avvedersi, mentre integra l'ipotesi di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., qualsiasi condotta dolosa - diversa da quelle specificamente descritte nell'art. 216 l. fall. o nell'art. 223, comma 2, n. 1 l. fall. - che, concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque dolosa, dia luogo alla decozione, con la conseguenza che la menomazione del patrimonio della società punibile a tale titolo in quanto ne consegua il fallimento è soltanto quella che non costituisce di per sé distrazione.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 2

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codici Commentati:

Codice Società - Codice Civile n. 262 del 16/03/1942, Art. 2634 - I REATI SOCIETARI

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 18/05/2006, n. 23730

SOCIETÀ E CONSORZI (Disposizioni penali) - Omissione od esecuzione tardiva od incompiuta di denunce, comunicazioni, depositi

Società e consorzi - Reati societari - Riforma del diritto societario ex d.lg. 11 aprile 2002, n. 61 - Depenalizzazione dell'illecito di cui all'art. 2358 c.c. a seguito della sostituzione dell'art. 2630 c.c. - Negozio del leveraged buy-out - Residua rilevanza penale - Fattispecie.

In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell'art. 2630 c.c. per effetto d.lg. n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l'operazione, inquadrabile nel più ampio schema del c.d. leveraged buy-out, con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attività posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. , quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il leveraged buy-out attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).

Fonte:

Cassazione Penale 2007, 9, 3256 OSSERVAZIONE (s.m.) (osservazione di: CRISARI)

Rivista dei Dottori Commercialisti 2014, 3, 606 (s.m)

Note Giurisprudenziali:

L'interesse per la sentenza che si annota riguarda essenzialmente due temi: la rilevanza penale dei negozi apparentati *alleveraged buy-out* la responsabilità dell'amministratore di società che si ristori, con denaro della società, di crediti personali.

Il *leveraged buy-out* è un *genus* negoziale (che ha rinvenuto nella prassi parecchie variazioni) che - in linea generale - contempla il complessivo acquisto (*buy-out*) di un'impresa (*target*) o, più sovente, della partecipazione (totalitaria o di controllo) di società o di beni aziendali della stessa. Acquisto effettuato mediante una leva finanziaria (*leveraged*) che consente il rimborso del debito, assunto per il pagamento del prezzo, con gli utili prodotti dalla medesima società acquistata. L'applicazione del negozio, nella maggior parte dei casi, prevede la costituzione di una nuova società finanziaria (*NewCo*), a cui è diretto il prestito (procacciato presso il sistema bancario) necessario all'adempimento contrattuale, mutuo di entità assai elevata (generalmente superiore alle dimensioni del proprio capitale). Quindi, una successiva fusione o incorporazione della effimera *newco* con l'organismo oggetto di acquisto (*target*): in tal modo il debito contratto rinviene effettiva garanzia (generica) nel patrimonio della società incorporata.

Il vantaggio di questa operazione (oltre a numerosi benefici di ordine fiscale) consiste nella possibilità di acquisire organismi di rilevante consistenza economica, senza la immediata anticipazione di denaro, ma - al contempo - offrendo al creditore una sostanziale garanzia, parametrata sulla congruenza, patrimoniale o economica, di quanto acquistato (su questo istituto è ancora fondamentale l'opera di MONTALENTI, *Il leveraged buy-out*, Giuffrè, 1991, ed ora *Il leveraged buy-out nel nuovo diritto penale commerciale e nella riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2004, I, p. 791).

In passato il negozio venne considerato, da autorevoli voci e dalla giurisprudenza di legittimità, penalmente vietato: la sostanziale (ma non formale) concessione di (generica, ma determinante per il consenso del finanziatore) garanzia finalizzata all'acquisto di beni che saranno parte del patrimonio societario (secondo le intenzioni che sin dall'origine muovono la dinamica dell'intesa), veniva ritenuta collidere con il disposto dell'ormai abrogato art. 2358 n. 1 c.c., per il quale la società non può accordare prestiti né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie, né può accettare azioni proprie in garanzia, principio che rinveniva protezione penale nell'art. 2630, comma 1, n. 2, c.c. Opinione - per il vero - controversa in dottrina (per la illiceità penale del negozio si annoverano CALVELLO, *Leveraged buy-out*, in *Contratto e impresa*, 1990, p. 1225; DI PIETRO PAOLO, *Profili penali di leveraged buy-out nel diritto italiano*, in *Dir. fall.*, 1990, I, p. 681; GRANDE STEVENS, *Intervento all'incontro di studio sulleveraged buy-out*, *ivi*, 1990, I, p.

694;NAPOLEONI,*I reati societari*, I, Giuffrè, p. 528, ecc.; sul versante opposto, per la sua legittimità, tra gli altri,ACCINNI,*Profili penali nelle operazioni di leveraged buy-out*, Giuffrè, 1996, p. 85;GAMBINO,*Intervento all'incontro di studio sulleveraged buy-out*, in*Dir. fall.*, 1990, I, p. 678 e*leveraged buy-out nel diritto italiano*, in*Giur. comm.*, 1989, I, p. 419;PEDRAZZI,*Società commerciali (disciplina penale)*, in*Dig. d. pen.*, vol. XIII, Utet, 1998, p. 367, ecc.). In giurisprudenza si esprime nel senso dell'illegittimità Sez. V, 15 novembre 1999, D'Andria, in*Dir. e giust.*, 2000, n. 9, p. 74, con nota di IACOVIELLO, decisione menzionata nel corpo della sentenza qui commentata).

La legge-delega n. 366/2001 di riforma della disciplina societaria, art. 7, comma 1, lett.d), demandava al legislatore delegato di «prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli artt.2357e2357-quaterc.c., e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 c.c.» e ha reso formali condizioni cui dette fusioni devono sottostare (art. 2501-bis), con una legittimazione che preclude per un profilo oggettivo - dunque - carattere antigiusdittico alle stesse. Il legislatore delegato ha compiutamente seguito la delega (d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6;d.lg. 17 gennaio 2003, n. 5). Di grande interesse è - tra l'altro - l'obbligo, imposto dall'art. 2501-bis, per i soggetti interessati di esplicitare un piano economico e finanziario la cui ragionevolezza sia asseverata da società di revisione contabile.

Se, pertanto, è dato assistere alla legalizzazione del negozio di *leveraged buy-out*, al contempo, difficile rinvenire né nel testo del novellato art. 2628 c.c.(in mancanza di precetto analogo all'abrogato art. 2358) il divieto di prestiti o il rilascio di garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, quando la lettera accenna a condotte di coloro che "acquistano o sottoscrivono" azioni o quote sociali, né in seno alla fattispecie dettata dal riformato art. 2629 c.c., in tema di fusione, un ostacolo, purché l'operazione (che reca in sé indubbiamente un alto rischio per il finanziatore) rispetti le disposizioni di legge (e, dunque, la nuova disciplina stabilita dall'art. 2501-bis c.c.) e la manovra non sia foriera di danno ai creditori.

Il quadro che si presenta è, conseguentemente, la perdita di rilievo dei limiti portati dalla abrogata normativa, e l'insorgere di limiti non previsti dalla vecchia disciplina: si concreta, in altri termini, l'abrogazione del divieto penalmente sanzionato. A questo approdo giunge la sentenza qui esaminata, allineandosi alla concorde dottrina (ROSSI, in*Reati societari*, a cura di Rossi, Utet, 2005, p. 316 che espressamente accenna ad *abolitio criminis*;ABRIANI,*Riforma societaria e nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Ipsoa, 2002, p. 328;SANTORIELLO,*I reati a tutela del capitale sociale nella legge delega 3 ottobre 2001 n. 366, di riforma del diritto societario*, in*Impresa*, 2001, p. 1981 ss.;TOSATO,*Art. 2628, in I nuovi reati societari*, a cura di Lanzi e Cadoppi, Cedam, 2007, p. 130).

La decisione affronta anche il profilo dell'eventuale rilievo dell'operazione nel contesto del fallimento. Aspetto di concreto rilievo, per il già citato rischio sotteso alla manovra. Di esso si è già occupata la dottrina

(TOSATO, *Art. 2628*, cit. p. 130; SANTORIELLO, *I reati a tutela*, cit., p. 1985; ACCINNI, *Profili penali delle operazioni di leveraged buy-out*, Giuffrè, 1996, p. 167 ss.). La suprema Corte aderisce alle indicazioni già rese dalla giurisprudenza di merito che legittimava - anche nel previgente regime - l'operazione quando il *leveraged buy out* fosse attuato attraverso il procedimento di fusione, e sorretto da un progetto industriale proiettato verso il futuro, in un'attività compatibile e sinergica in grado di generare *cash flow* (cfr. ad es. Trib. Milano, 13 maggio 1999, Bruni c. Soc. Trenno, in *Giur. it.*, 1999, c. 2105, con nota di MONTALENTI).

In assenza di queste condizioni la decisione annotata richiama la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 l. fall. Non vi è dubbio, infatti, che la figura criminosa si caratterizza per la connotazione di generale e residuale nozione di "operazione dolosa" (intesa quale abuso o infedeltà delle funzioni o violazione dei doveri di amministrazione, Sez. V, 18 aprile 1988, Grappone, in *questa rivista*, 1989, p. 340 ss. o portatrice di atti intrinsecamente e temerariamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa, Sez. V, 16 dicembre 1998, Carrino, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1999, p. 1208). In questa ottica, anche se il fatto negoziale, non è più in sé perseguito da legge penale, dopo l'abrogazione dell'art. 2630, comma 1, n. 2 c.c., assume autonoma valenza il forte rischio per la salute della società se l'operazione risulti essere stata avviata al di fuori di una corretta programmazione industriale (come richiesto, d'altra parte dall'art. 2501-bis), nella violazione dei generali doveri di persecuzione di interessi propri della società, aspetti - ovviamente - assistiti da consapevolezza, anche se la norma non richiede alcuna prospettazione specifica del dolo (Sez. V, 22 settembre 1999, de Rosa, in *C.E.D. Cass.*, n. 214856).

Il secondo punto di rilievo della *decisum* della sentenza attiene alla controversa lettura della condotta dell'amministratore che, con preferenza rispetto ad altri creditori, si ristora di proprie (reali ed esigibili) pretese creditorie. Il testo del provvedimento rammenta il contrasto di indirizzi, accogliendo la linea di lettura più risalente nel tempo, fornendo rassegna delle massime contrastanti. La prevalente opinione individua la fraudolenza, nonostante la presenza di effettiva pretesa creditoria, nel dovere di fedeltà dell'amministratore verso la società amministrata (oltre alle decisioni citate nel testo si annoverano in questo senso Sez. V, 30 gennaio 1987, Bracchino, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1988, p. 942 e, in seno alla giurisprudenza di merito, Trib. Grosseto, 20 maggio 1992, Mayer, in *Riv. pen. economia*, 1993, p. 343). Opinione che la quasi unanime dottrina non ritiene proponibile (PEDRAZZI - SGUBBI, *Reati commessi dal fallito*, in *Commentario Scialoja Branca, Legge Fallimentare*, a cura di Galgano, Zanichelli, 1995, p. 300; LA MONICA, *Diritto penale commerciale*, Giuffrè, 1993, p. 456 ss.; SANTORIELLO, *I reati di bancarotta*, Giappichelli, 2000, p. 176; DE SIMONE, *Brevi note a margine della c.d. bancarotta preferenziale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1994, p. 165, ecc.) osservando che la fedeltà alla società che si amministra è profilo estraneo alla tutela della *par condicio* - oggetto della disposizione punitiva - senza che nella fattispecie incriminatrice sia rinvenibile questo ulteriore profilo repressivo, esclusivamente proteggendo il rispetto della parità di trattamento dei creditori di pari grado nella vicenda concorsuale. Sicché, soltanto l'effettività del credito ristorato assume valenza discrezionale tra la fattispecie dell'art. 216, comma 3, l. fall. e la più grave

ipotesi di fraudolenza di cui al comma 1 della stessa norma, che può giustificarsi soltanto in presenza degli intrinseci caratteri di giuridica esigibilità della pretesa.

Fonti Normative:

DLT 11 aprile 2002 n. 61

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2358

Codice Civile, Art. 2501-bis

Codice Civile, Art. 2630

Note a sentenza:

Osservazioni a Cass. Pen., sez. V, 18 maggio 2006 n.23730 (Crisari Luigi)

MASSIMA

Ufficio Indagini preliminari - Monza, 24/04/2006,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta impropria - Condotta materiale - Nozione.

L'ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria rappresenta una norma di chiusura "del sistema della bancarotta fraudolenta" e ad essa è riservata una funzione residuale, repressiva di ogni comportamento causativo del dissesto: sono pertanto coperte dalla norma tutte quelle condotte non riconducibili né alla casistica di cui all'art. 223 cpv. n. 1 né ad altri tentativi classificatori. La previsione in esame in altri termini conserva una ragione d'essere autonoma nei confronti delle operazioni dolose che non rientrano negli schemi della bancarotta fraudolenta propria: o perché inidonee, nella situazione del

momento, a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale, e solo in seguito agli sviluppi successivi sfociate nel fallimento; o per carenza dell'elemento psicologico, in quanto non accompagnate dalla consapevolezza dell'esposizione a pericolo delle ragioni dei creditori.

Fonte:

Foro ambrosiano 2006, 3, 374

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223, comma 2

Codice Civile, Art. 2392

Codice Civile, Art. 40

MASSIMA

Tribunale - Monza, 28/09/2005,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

Fallimento (disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - In genere - Bancarotta fraudolenta c.d. «impropria» - Operazioni dolose - Nozione.

Per la bancarotta fraudolenta c.d. «impropria», la nozione di «operazioni dolose», ai sensi dell'art. 223 n. 2 l. fall., non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati; in questo senso, le operazioni dolose vanno ravvisate in qualunque atto di natura patrimoniale compiuto dall'agente con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alle

sue funzioni, con l'intenzione di conseguire per sé o altri un profitto a danno dei creditori o della società.

Fonte:

Giur. merito 2006, 6, 1526

Note Giurisprudenziali:

NOTA (1-4) Per un ampio richiamo di dottrina e giurisprudenza, v. già Trib. Genova 22 dicembre 2004, in questa Rivista, 2006, 750, anche con riferimento alla c.d. bancarotta fraudolenta «impropria». In proposito è il caso di ricordare che «la prova della distrazione nella bancarotta fraudolenta può ritenersi raggiunta, sul piano oggettivo, dal mancato reperimento di beni o merci sicuramente acquisiti al patrimonio della società prima del fallimento, ovvero dalla mancanza del loro controvalore in denaro all'atto del fallimento e, soggettivamente, nel caso in cui il fallito non abbia saputo rendere conto del mancato reperimento dei beni o della concreta destinazione dei medesimi ad effettive necessità dell'impresa» (Trib. Monza 6 aprile 2005, in questa Rivista, 2005, 2440); inoltre, che «in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato» (Cass., sez. V, 15 dicembre 2004, S., in CED Cass., 2005, n. 231411). Quanto all'aspetto specifico della contemporanea responsabilità a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale e c.d. «impropria», v. Cass., sez. V, 23 febbraio 1995, Barducco, in Cass. pen., 1996, 944.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Corte appello - Milano, 13/04/2005,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione,
dissipazione di beni**

I promotori finanziari di una SIM che pongono in essere una condotta consapevolmente abusiva, essendo a conoscenza dell'illecito progetto

dell'amministratore (dedotta dalla consapevolezza in capo agli stessi delle illecite modalità di pagamento e di gestione del risparmio) concorrono nel reato di bancarotta fraudolenta impropria: ai promotori infatti è noto che il venir meno del vincolo stabilito con il singolo cliente di immediata utilizzazione del denaro versato per l'acquisto di titoli, a tutti gli effetti, configuri un rischio per il cliente stesso in ordine alla sorte dell'investimento effettuato ed un correlativo rischio di restituzione e di risarcimento per la società. In questa duplice ottica dunque il rischio per il cliente è sussumibile sotto la figura della truffa e quindi sotto un'ipotesi sicuramente idonea a costituire "operazione dolosa" nel senso voluto dalla norma di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 1. fall.; ma proprio il rischio correlativo che nasce in capo alla società, comportando una lesione delle aspettative dei creditori alla intangibilità del patrimonio, è elemento che fonda il titolo di responsabilità dei singoli promotori nell'ipotesi contestata.

Fonte:

Foro ambrosiano 2005, 2, 220 NOTA (s.m.) (nota di: TROYER)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Tribunale - Genova, 21/01/2005,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Fallimento (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - Amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori - Bancarotta fraudolenta impropria - Cagionamento del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose. Elemento oggettivo. Distinzione rispetto all'art. 223 comma 2 n. 1.

La valenza omnicomprensiva delle condotte rilevanti ex art. 223 comma 2 n. 2 I. fall., che hanno cagionato il fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose, consente di attingere la prova della commissione del fatto-reato sulla base di condotte non tipizzate, che richiedono un accertamento rigoroso della sussistenza del nesso causale con il fallimento, inteso nel suo aspetto sostanziale di dissesto, quale evento del reato (fattispecie di duplice fusione perfezionatasi in epoca di molto antecedente rispetto alla declaratoria fallimentare) .

Fonte:

Giur. merito 2006, 3, 712 NOTA (s.m.) (nota di: D.C.)

Note Giurisprudenziali:

(1) In termini analoghi, cfr. Cass., sez. V, 8 maggio 2002, Kunz, in Guida dir., 2002, 29, 75. Sull'ipotesi di bancarotta prevista dall'art. 223 comma 2 n. 2, per tutti, Giuliani-Balestrino, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, 4^a ed., Milano, 1999, 437; Pedrazzi, in Pedrazzi, Sgubbi, Reati commessi dal fallito. Reati commessi da persone diverse dal fallito, in Commentario alla legge fallimentare, a cura di Galgano, Bologna, Roma, 1995, 315; Perini, Dawan, La bancarotta fraudolenta, Padova, 2001, 310; Santoriello, I reati di bancarotta, Torino, 2000, 203.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Tribunale - Piacenza, 18/05/2004,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

La configurabilità della fattispecie di bancarotta impropria, individuata dall'art. 223 I. fall., assume portata autonoma rispetto a quella della bancarotta fraudolenta propria, prevista dall'art. 216 I. fall., solo con riferimento ad operazioni dolose che non rientrino negli schemi di quest'ultima o perché inidonee a pregiudicare l'integrità della garanzia patrimoniale e a seguito di

sviluppi successivi sfociate nel fallimento, oppure perché carenti dal punto di vista dell'elemento psicologico, in quanto non accompagnate dalla consapevolezza dell'esposizione a pericolo delle ragioni creditorie.

Fonte:

Riv. pen. 2005, 189

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 14/01/2004, n. 19101

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Il ricorso abusivo al credito (da intendersi non soltanto come richiesta di finanziamento attraverso gli ordinari canali bancari, ma anche come utilizzo di un sistema che consenta il pagamento differito di un debito, mediante l'assoggettamento ad un costo qual è quello costituito da una fideiussione bancaria), rientra fra le "operazioni dolose" atte a rendere configurabile, qualora ne derivi il fallimento della società, non il reato di cui al combinato disposto degli art. 218 e 225 l. fall., ma in virtù della clausola di salvezza contenuta nel citato art. 218, quello di cui all'art. 223 comma 2 n. 2, seconda ipotesi, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, posto che in tale ipotesi - a differenza che nell'altra, in cui l'evento costituito dal fallimento sia stato "cagionato con dolo" - non si richiede che l'elemento psicologico sia direttamente collegato con l'evento anzidetto ma solo che questo costituisca una possibilità prevedibile, rimanendo comunque assente, nella previsione normativa, la necessità che sussista anche lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.

Fonte:

Riv. pen. 2004, 843

Cass. pen. 2005, 10, 3104 (s.m.) (s.m)
Fallimento 2005, 466 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 218

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 225

Codici Commentati:

Codice della crisi d'impresa - Regio decreto n. 267 del 16/03/1942, Art. 218 - DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 28/03/2003, n. 19806

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

In tema di bancarotta c.d. impropria, la particolare fattispecie di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente.

L'aggravamento del dissesto deve essere considerato globalmente e non già con riferimento a singole situazioni debitorie, sicché quando l'entità complessiva del medesimo sia comunque rimasta invariata o sia stata persino ridotta, la circostanza che la condotta abusiva abbia incrementato determinate voci di passivo non giustifica, di per sè, un'affermazione di responsabilità ai sensi della disposizione in questione, salvo che non si accerti che la diminuzione del passivo, con riguardo ad altre voci, sia stata causata da fattori autonomi ed indipendenti. Solo in questo caso, infatti, è

possibile affermare che, essendo per tali fattori migliorata la situazione, la condotta del soggetto, in sè considerata, ha comunque comportato un peggioramento.

Fonte:

Cass. pen. 2004, 454

Giur. piemontese 2004, 124

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 233

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 28/03/2003, n. 19806

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

In tema di bancarotta, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223 comma 2 della l. fall., è necessario che l'amministratore ed i suoi eventuali concorrenti abbiano dolosamente causato il fallimento, oppure posto in essere azioni dolose dalle quali sia derivato quest'ultimo, con la precisazione che siffatte ipotesi si realizzano, non solo quando il fallimento trovi la sua unica causa nei citati comportamenti, ma altresì quando la situazione di dissesto, la quale del fallimento costituisce il presupposto, sia stata aggravata da tali soggetti, essendo invece da escludere la ricorrenza dell'ipotesi criminosa in questione, qualora la loro azione abbia lasciato immutata la situazione.

Fonte:

DeG - Dir. e giust. 2003, 20, 96

Fonti Normative:

MASSIMA

Cassazione penale sez. I - 16/10/2002, n. 40159

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione dell'art. 223 comma 2 n. 1 l. fall., introdotta dall'art. 4 d.lg. 11 aprile 2002 n. 61, ha comportato abrogazione, e non mera continuità, rispetto alla precedente previsione normativa. Ed infatti, l'introduzione di un elemento totalmente nuovo, rappresentato dal rapporto di causalità tra il falso in bilancio (o le altre ipotesi di reato societario richiamate dalla nuova disposizione) ed il dissesto della società conferisce alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso rispetto alla precedente. (Sul presupposto che, abrogata la fattispecie precedente, potesse residuare in concreto - a parte il reato di falso in bilancio comunque prescritto - la diversa ipotesi prevista dallo stesso art. 223 comma 2 n. 2, relativa alla causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito verificasse la sussistenza dell'anzidetta ipotesi di reato).

Fonte:

Cass. pen. 2004, 1045 (s.m)

Fonti Normative:

DLT 11 aprile 2002 n. 61, Art. 4

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codice Civile, Art. 2621

MASSIMA

Tribunale - Milano, 11/06/2002,

LEGGE PENALE - Successione di leggi penali - - in genere

Il legislatore, riformando l'art. 223 comma 2 l. fall. con il d.lg. 11 aprile 2002 n. 61, espressamente assume come proprio un intento di circoscrivere la portata originariamente più ampia della precedente disciplina penal-fallimentare, strutturando la fattispecie come reato di evento e richiedendo quale elemento costitutivo il nesso di causalità tra reati societari presupposti e successivo dissesto della società, che prima era irrilevante. Tuttavia, i fatti contestati alla luce della vecchia formulazione dell'art. 223 l. fall. conservano rilevanza penale sotto il profilo della continuità normativa, in quanto il reato di bancarotta impropria risulta oggi inequivocabilmente dove riformulato come ipotesi speciale di quella figura di "cagionamento con dolo del fallimento" di cui al punto 2 dell'art 223 l. fall., rimasto senz'altro immutato nella sua amplissima e già previgente configurazione.

Fonte:

Foro ambrosiano 2002, 398 (s.m)

Fonti Normative:

DLT 11 aprile 2002 n. 61, Art. 1

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 22/09/1999, n. 11945

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

L'art. 223 comma 1 l. fall. prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte perché nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico. Non cade pertanto in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento ed, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni distrattive, che hanno determinato il fallimento.

Fonte:

Riv. trim. dir. pen. economia 2000, 480

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

Codici Commentati:

Codice di Procedura Penale, Art. 438

Codice di Procedura Penale, Art. 448

Codice di Procedura Penale, Art. 446

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 16/12/1998, n. 2905

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose, di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall., prevede il comportamento degli

amministratori che cagionino il dissesto con abusi o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero con atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa. L'elemento soggettivo richiesto, pertanto, non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà del comportamento sopra indicato. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato il dolo nel rilascio da parte della società, poi fallita, di fideiussioni con garanzie ipotecarie a favore di altre società, facenti capo ai medesimi soggetti presenti nella impresa fallita).

Fonte:

Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 1208 (s.m)

Cass. pen. 2001, 301 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 17/12/1997, n. 2413

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
elemento psicologico**

In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al comma 2, n. 2, seconda parte, dell'art. 223 l. fall. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione.

Fonte:

Cass. pen. 1999, 1961

Giust. pen. 1999, II, 124 (s.m)

Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 468 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 17/12/1997, n. 2413

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
elemento psicologico**

In tema di bancarotta fraudolenta, l'elemento soggettivo richiesto perché possa dirsi integrata l'ipotesi di cui al comma 2 n. 2, seconda parte, dell'art. 223 l. fall. (aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società) non è la volontà diretta a provocare lo stato di insolvenza, essendo sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione che - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico finanziaria della società, e come tale dunque "dolosa" - dia luogo alla decozione.

Fonte:

CED Cassazione penale 1998

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 26/11/1997, n. 5408

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni

Anche l'operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell'impresa senza che l'equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento è idonea, in astratto, a configurare l'ipotesi di fallimento per distrazione di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 l. fall., ovvero, qualora ad essa non faccia seguito alcuna attività intesa al recupero, della causazione dolosa del fallimento di cui all'art. 223, comma 2 n. 2 stessa legge. (Fattispecie di sequestro conservativo collegato alla cessione di un immobile senza accollo del mutuo bancario gravante sullo stesso e senza porre in essere alcuna successiva attività per ottenere il pagamento di gran parte del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto).

Fonte:

CED Cassazione penale 1998

Giust. pen. 1999, II, 51 (s.m)

Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 471 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 23/02/1995, n. 3506

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

L'amministratore, sia di fatto che di diritto di società dichiarata fallita, che opera sul mercato col progetto di fare acquisti di merce in frode ai fornitori, omettendo sistematicamente i pagamenti e sottraendo il ricavato alla

garanzia dei creditori, pone in essere tanto il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 n. 1 l.fall.), quanto quello di bancarotta fraudolenta impropria ipotizzato dall'art. 223 comma 2 n. 2 l.fall. (causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose).

Fonte:

Cass. pen. 1996, 944 (s.m)

Giust. pen. 1995, II, 645

Riv. trim. dir. pen. economia 1995, 1427 (s.m)

Riv. pen. economia 1996, 74

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 216

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 219

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 24/06/1992,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

L'ipotesi di reato prevista dall'art. 223 comma 2 n. 2 l.fall., riguardante l'amministratore di una società dichiarata fallita che compie operazioni dolose idonee a cagionare il fallimento della società, concorre materialmente con l'ipotesi di distrazione, posta in essere dall'amministratore della società, dei beni conseguiti attraverso quelle operazioni. Il delitto di bancarotta fraudolenta, in tal caso, risulta aggravato ai sensi dell'art. 219 comma 2 l.fall., stante la pluralità dei fatti di bancarotta.

Fonte:

Cass. pen. 1994, 402 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 219

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Tribunale - Milano, 26/03/1992,

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - -
in genere**

L'art. 219 cpv. n. 1 l. fall. non è applicabile alle fattispecie previste dall'art. 223 comma 2 n. 1 e 2 della medesima legge. Ed invero, il principio di unitarietà del delitto di bancarotta è applicabile a condotte tra loro omogenee e inscindibilmente legate e non può estendersi alla falsità in bilancio, a reati societari ovvero ad operazioni dolose causative del fallimento, che nella realtà si pongono in maniera autonoma rispetto ai fatti descritti dall'art. 216 l. fall.

Fonte:

Giur. merito 1994, 143 (nota di: DE ROSA)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 219

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Tribunale - Torino, 25/10/1991,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Bancarotta fraudolenta - - elemento psicologico

Il contenuto del dolo nel reato di causazione dolosa del fallimento (art. 223 n. 2 l. fall.) si delinea nella rappresentazione da parte degli amministratori delle conseguenze pregiudizievoli per la gestione della società fiduciaria a seguito della mancata considerazione degli insoluti riguardanti contratti di leasing, asseritamente ceduti ai cessionari.

Fonte:

Giur. it. 1993, II, 561 (nota di: GAMBINO MAYOLA)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. I - 25/04/1990,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Le ipotesi di causazione dolosa del fallimento e di fallimento determinato da operazioni dolose vanno tenute distinte e non sono assimilabili. Infatti, la causazione dolosa del fallimento, prevista dall'art. 223 cpv. 1 n. 2 l. fall., comprende due ipotesi autonome che, dal punto di vista oggettivo non presentano sostanziali differenze, mentre da quello soggettivo vanno tenute distinte perché, nella causazione dolosa del fallimento, questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose, esso è solo l'effetto - dal punto di vista della causalità materiale - di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio dello stesso. La prima fattispecie è, dunque, a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico.

Fonte:

Cass. pen. 1992, 164.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. I - 25/04/1990,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Le ipotesi previste dall'art. 223 n. 2 legge fallimentare non sono giuridicamente equivalenti: infatti mentre dal punto di vista oggettivo non vi è differenza sostanziale tra di esse, ve ne è invece dal punto soggettivo dato che nella prima ipotesi (causazione dolosa del fallimento) il fallimento è direttamente voluto, mentre nella seconda (fallimento determinato da operazioni dolose) il fallimento è soltanto l'effetto dal punto di vista della causalità materiale, di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ne accetta il rischio.

Fonte:

Giust. pen. 1990, II,601.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 08/04/1988,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

In tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di " operazioni dolose ", ai sensi dell'art. 223 n. 2 l. fall., non corrisponde concettualmente a quella di fatti costituenti reato, comprendendo essa, invece, qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati.

Fonte:

Cass. pen. 1989, 1559 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 08/04/1988,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Nella nozione di operazioni dolose, di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. va compreso qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale, che, sostanziandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni il fallimento della società con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori o dei terzi interessati.

Fonte:

Dir. fall. 1989, II,79.

Giust. pen. 1989, II,340.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Tribunale - Napoli, 17/07/1987,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Nella fattispecie di operazioni dolose, in cui l'art. 223 comma 2 n. 2 legge fallimentare non richiede che nell'agente vi sia stata anche la volontà di cagionare il dissesto della società, rileva soltanto il "dolo di approfittamento", inteso come coscienza e volontà di compiere ogni singola operazione e di fare propri i profitti di operazioni ideate, gestite e condotte dall'agente sotto la copertura della società.

Fonte:

Dir. e giur. 1987, 552.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Le operazioni dolose di cui all'art. 223, n. 2 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, devono ravvisarsi in qualsiasi atto di natura patrimoniale compiuto dall'agente con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, con

l'intenzione di conseguire per sè o per altri un profitto a danno dei creditori o della società oppure di arrecare danno a questi ultimi (anche con il solo dolo indiretto o eventuale): in particolare, dette operazioni possono anche consistere nei reati societari non richiamati dall'art. 223, n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, e in particolare (come nella specie) in quello previsto dall'art. 2624 c.c., che resta assorbito nel reato previsto dal citato art. 223, n. 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267.

Fonte:

Giur. it. 1986, II,162.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Mentre in entrambe le ipotesi di cui all'art. 223, n. 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il fallimento - inteso sostanzialmente come dissesto - è evento del reato, diverso è l'elemento psicologico che collega la condotta dell'agente a tale evento; nella seconda ipotesi non è necessaria una volizione diretta o indiretta del fallimento, ma è sufficiente il compimento di quelle operazioni dolose "per effetto" delle quali sia derivato il fallimento, come conseguenza collegata all'azione da un nesso di causalità materiale.

Fonte:

Giur. it. 1986, II,162.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

In relazione al reato di bancarotta fraudolenta, i fatti di bancarotta previsti dall'art. 223 n. 2 l. fall. come operazioni dolose, non sono scriminati dall'aver agito per salvare una più importante società tra quelle amministrate di fatto dall'imputato.

Fonte:

Cass. pen. 1986, 600.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

In tema del reato di bancarotta fraudolenta la seconda ipotesi prevista dall'art. 223 l. fall. richiede soltanto il compimento di quelle operazioni dolose a seguito delle quali sia derivato il fallimento quale conseguenza collegata all'azione da un nesso di causalità materiale.

Fonte:

Cass. pen. 1986, 600.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - amministratori, direttori generali, sindaci liquidatori e institori di società dichiarate fallite

Nel reato di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art. 223 n. 2 l. fall. vanno ravvisate in qualunque atto di natura patrimoniale compiuto dall'agente con violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, con l'intenzione di conseguire per sè o altri un profitto a danno dei creditori o della società. (La Corte ha precisato che nelle operazioni dolose richiamate dalla norma in esame vanno comprese, tra le altre, anche quelle riguardanti reati societari non compresi tra quelli indicati all'art. 223 n. 1 l. fall., ed, in particolare, l'art. 2624 c.c.).

Fonte:

Cass. pen. 1986, 600.

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223

MASSIMA

Cassazione penale sez. V - 09/10/1984,

FALLIMENTO (Disposizioni penali) - Reati commessi da persone diverse dal fallito - - in genere

Agli effetti del reato previsto dall'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall., non è necessaria una volizione diretta o indiretta, del fallimento, inteso come dissesto, ma è sufficiente che l'agente abbia compiuto quelle operazioni dolose "per effetto" della quali sia derivato il fallimento, quale conseguenza collegata all'azione da un nesso di causalità materiale.

Fonte:

Riv. pen. 1985, 243.

Giust. pen. 1985, II,652 (s.m)

Fonti Normative:

RD 16 marzo 1942 n. 267, Art. 223